

ASSICURAZIONE NATANTI 2010

(Art. 43 del Regolamento)

Il/La sottoscritto/a _____ Matricola _____

residente in _____ Via _____

Codice Fiscale _____

e-mail _____ Telefono _____

proprietario/a della barca

DERIVA

CATAMARANO

tipo _____

colore _____ N. velico _____ N.scafo _____

nome _____

lunghezza _____ larghezza _____ terrazze SI NO
bompreso SI NO

CHIEDE

Di associarsi al piano assicurativo che il Circolo Velico Ardizio A.S.D. ha contratto con :

Lamas Divisione Nautica
Commerciale Ifac Snc P.zza dei Martiri, 1/2 - 40123 Bologna
P.Iva 04104170372 Tel. 051.245.555 - Fax 051.243.313 www.lamasnautica.it

Avente le seguenti caratteristiche

RCT da navigazione nel Mediterraneo ed a terra, da armo e disarmo

Massimale 2.000.000,00 euro

La franchigia per danni a cose di terzi a carico dell'assicurato è del 10%, minimo 100,00 euro

Premio Annuo di 30,00 euro con scadenza al 31 dicembre 2010

DICHIARO

Di aver versato l'importo di 30,00 euro per l'anno 2010 tramite :

bollettino sul conto di C/C postale 23000615

bonifico presso la **BCC di Gradara, Filiale Pesaro Porto**
codice **IBAN IT84 M085 7813 3000 0009 0101 030.**

Di aver preso piena conoscenza delle norme che regolano l'assicurazione contratta dal Circolo Velico Ardizio A.S.D. e **riportate nel retro della presente richiesta.**

Data _____ Firma _____

N.B. qualunque sia la forma del versamento specificare sempre :

Intestatario del conto: Circolo Velico Ardizio A.S.D.,
Causale : Nominativo del socio che ha richiesto il posto barca
Quota 2010 per assicurazione barca

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE IMBARCAZIONI**

Omissis....

Art. 41 - Rischio Assicurato - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario od utente della imbarcazione indicata in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del comandante o conduttore dell'imbarcazione, sempreché l'uso della medesima avvenga per incarico o con il consenso dell'Assicurato. Dal risarcimento dovuto ai sensi della presente assicurazione va dedotto quanto debba essere corrisposto, anche da altro assicuratore, aumentato delle relative franchigie, per indennità risultanti a carico dell'imbarcazione assicurata per il "Ricorso Terzi" contro l'imbarcazione stessa, in conseguenza di danni causati da urto contro altra imbarcazione o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.

Art. 42 – Limiti di navigazione - L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano, il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie. Nel caso l'oggetto dell'assicurazione sia una deriva priva di motore i limiti di navigazione si intendono estesi alle acque territoriali dei paesi dell'Europa fisica.

Art. 43 – Persone non considerate terzi - Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. : a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato. Nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata. L'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); il comandante o il conduttore dell'imbarcazione e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a), nonché i dipendenti suoi o dell'Assicurato in quanto addetti al servizio dell'imbarcazione; le persone trasportate, salvo patto speciale.

Art. 44 – Rischi esclusi dall'Assicurazione - L'assicurazione non comprende i danni: a) a cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione; b) alle cose indossate e comunque portate con sé dalle persone trasportate; c) cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione; d) da furto; e) da inquinamento delle acque. L'assicurazione, inoltre, non è operante: f) se il conducente non è abilitato a norma della disposizioni in vigore; g) nel caso di natanti adibiti a scuole guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato; h) durante l'esercizio dell'attività idrosportiva; i) nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti; j) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; k) durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di regate veliche o remiere.

Art. 45 – Scoperto per danni a cose - Ferme le esclusioni di cui al precedente art. 44 lett. a) e b), la garanzia per i danni a cose è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo indicato sul frontespizio. Nel caso l'oggetto assicurato sia una deriva priva di motore si precisa che non si applicherà nessuna franchigia per danni a cose di terzi.

Art. 46 – Gestione delle vertenze di danno (Spese legali) - La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a norme dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 47 - Lesioni personali a terzi trasportati - L'assicurazione si estende ai danni da lesioni personali a terzi trasportati.

Art. 48 – Estensioni Varie - 1) Causale Incendio. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del natante assicurato. La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di euro 250,000.00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

2) Cause accidentali ed eventi atmosferici. La copertura assicurativa è prestata anche per i danni che il natante oggetto della presente polizza dovesse procurare a persone e cose di proprietà di terzi a seguito di rovesciamento e/o abbattimento, sia in acqua che a terra su apposito invaso, per cause accidentali, smottamento del terreno, alluvioni, agenti atmosferici in genere. Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo di euro 250,000.00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. 3) Si precisa che sono compresi nella garanzia i danni cagionati a terzi (persone e cose) per effetto di rotture di passerelle, pescaggine e scalandroni di pertinenza della imbarcazione assicurata, con il massimo risarcimento di euro 250,000.00 per sinistro e per anno assicurativo. 4) Estensione Regate per Derive o imbarcazioni prive di motore. Qualora l'oggetto della presente polizza sia una deriva o imbarcazione priva di motore, la presente assicurazione è valida per i danni provocati a terzi dall'imbarcazione indicata nel frontespizio di polizza durante la partecipazione a manifestazioni veliche nonché prove ed allenamenti indetti dalla Società Velica di appartenenza e/o dalla F.I.V. compresi i viaggi di trasferimento per recarsi nel luogo di regata e/o allenamento. La copertura assicurativa di cui alla presente polizza è prestata indipendentemente dall'obbligo di cui alla Legge 990/69 e successive integrazioni e modificazioni e non costituisce, quindi, assolvimento dell'obbligo stesso che, ove previsto, rimane a carico dell'Assicurato.

Omissis....

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Firma _____

€ sul C/C n. 23000615

di Euro 30,00

importo (in lettere) TRENTA/00

C/C intestato a

CIRCOLO VELICO

ARDIZIO ASD

eseguito da

NOME COGNOME SOCIO

residente in

CITTA' VIA

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

€ sul C/C n. 23000615

di Euro 30,00

importo (in lettere) TRENTA/00

C/C intestato a

CIRCOLO VELICO

ARDIZIO ASD

eseguito da

NOME COGNOME SOCIO

residente in

CITTA' VIA

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

€ sul C/C n. 23000615

di Euro 30,00

TD 123

TRENTA/00

INTESTATO A:

importo in lettere

CIRCOLO VELICO ARDIZIO A.S.D.

STRADA DELLE MARCHE 63 61122 PESARO

CAUSALE

ASSICURAZIONE ANNO 2010 DELLA
BARCA: "NOME DELLA BARCA"

ESEGUITO DA

NOME SOCIO

COGNOME SOCIO

RESIDENTE IN VIA - PIAZZA

VIA XYZ

CAP

LOCALITA'

XXXXX CITTA'

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice bancopostaIMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto td

Mod. CH 8 ter - Cod. 129501 - L2